

Prot.n. 61300

Brescia, 28.5.2001

**DETERMINAZIONE N. 85/SG : CRITERI GENERALI PER IL
CONFERIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI.**

IL SEGRETARIO GENERALE

con la capacità e con i poteri del privato datore di lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell'art.4 c. 2 del D.Lgs. n.29/93 e successive modificazioni;

premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i rapporti individuali sono regolati da contratti individuali, come disposto dall'art.2 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n.29/93;

ricordato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro successivo a quello dell'1.4.1999, sottoscritto il 14.9.2000, prevede, all'art.8, la possibilità di conferire mansioni superiori ai dipendenti, completando la disciplina prevista dall'art.56 del D.Lgs. n.29/93;

considerato che la disciplina del predetto istituto è subordinata alla procedura di concertazione prevista dall'art.8 del C.C.N.L. 1998-2001;

verificato che, in merito alla definizione dei criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori, di cui in premessa, è stata data informazione ai soggetti sindacali, in data 20.3.2001, sia a scopo di informazione preventiva che, eventualmente, per l'avvio della concertazione;

riferito che, a seguito della richiesta di avvio della concertazione, trasmessa dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria in data 28.3.2001, si è svolto il confronto tra le parti, che si è concluso in data 9.5.2001 con la sottoscrizione del relativo verbale dal quale risultano i criteri generali per le mansioni superiori;

vista la deliberazione n.569 del 21 dicembre 1994, con la quale la Giunta Camerale ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Camera di Commercio in tema di ripartizione dei compiti e funzioni tra la stessa Giunta e la direzione dell'Ente, in conformità' a quanto disposto dal decreto legislativo n.29/93;

vista la scheda istruttoria predisposta in osservanza dell'ordine di servizio n.10 del 3.6.1998;

d e t e r m i n a

di approvare i criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori, che si riportano in allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Carmelo Antonuccio)

CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI

art.1

Principi generali

Il quadro normativo che disciplina l'istituto delle mansioni superiori è costituito dall'art.56 del d.lgs. n.29/93 e dall'art.8 del CCNL del 14.9.2000, dal quale si possono riassumere i seguenti principi:

- l'assegnazione di mansioni superiori è un tipico atto di gestione del rapporto di lavoro, nell'ambito dell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro;
- l'attribuzione valida di mansioni superiori può essere solo temporanea e non comporta implicazioni in ordine allo stabile conseguimento di una categoria superiore;
- è possibile l'adibizione solo a compiti rientranti nella posizione di inquadramento immediatamente superiore;
- l'assegnazione di mansioni superiori può avvenire solo nell'ambito delle fattispecie contrattualmente previste ed è nulla l'assegnazione a mansioni superiori al di fuori della disciplina contrattuale;
- l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.

art.2

Casistica

Il conferimento delle mansioni superiori può avvenire nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all'art.4 del CCNL di riclassificazione del 31.3.1999;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

Nel caso di cui alla lettera b), l'Ente può procedere ad assunzioni a termine per lo svolgimento delle mansioni del lavoratore assegnatario di mansioni superiori.

art.3

Criteri e modalità

Il dipendente è incaricato con atto del Segretario Generale ed è adibito alle mansioni proprie della categoria immediatamente superiore dalla data di adozione del provvedimento e per tutta la durata della prestazione effettiva di lavoro. Lo stesso ha diritto al trattamento economico previsto, nell'ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità, secondo la programmazione dei fabbisogni.

Tutti i dipendenti, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella di assegnazione delle mansioni superiori, possono essere scelti per lo svolgimento di tali mansioni, in relazione alle esigenze organizzative e di servizio.

Il dipendente individuato per lo svolgimento di mansioni superiori, prima del definitivo atto di conferimento delle stesse, può dichiarare la propria indisponibilità.

La scelta del dipendente cui assegnare mansioni superiori dovrà essere operata tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio, secondo i seguenti criteri, in via alternativa:

- 1) tra il personale dello stesso Servizio nel quale è vacante il posto o assente il lavoratore sostituito, sulla base di una valutazione che tenga conto della tipologia del lavoro svolto, dell'esperienza professionale maturata nel Servizio di appartenenza e dell'idoneità alla sostituzione, purché in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'interno al posto con mansioni superiori;
- 2) a rotazione tra il personale dello stesso Servizio, purché in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'interno al posto con mansioni superiori;
- 3) qualora all'interno del Servizio non operino dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore o siano privi del richiesto titolo di studio oppure, ancorché individuati, dichiarino la propria indisponibilità, si procede alla individuazione tra i dipendenti dell'Area cui fa capo il Servizio medesimo.

Il lavoratore adibito allo svolgimento di mansioni superiori, pur non appartenendo al profilo o alla categoria superiore, svolge in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, i compiti propri dello stesso, compresa la facoltà di firma o di atti gestionali con rilevanza esterna, se prevista per il profilo o la categoria di assegnazione.

L'assegnazione è comunicata per iscritto al dipendente incaricato.

Al dipendente di categoria C, adibito allo svolgimento di mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dall'Ente, gli incarichi delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL di riclassificazione del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi proporzionati al periodo di effettivo esercizio delle mansioni superiori.

L'assegnazione a mansioni superiori giustifica anche il trasferimento del lavoratore presso altre sedi diverse da quella abituale.

L'incarico potrà essere revocato prima della scadenza, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o a seguito di comportamenti concretamente individuati come fattori negativi relativamente ai compiti organizzativi, tecnici o amministrativi assegnati, ancorché non comportanti un procedimento disciplinare.

art.5

Trattamento economico

Il dipendente assegnatario di mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Ai dipendenti chiamati a prestare servizio, per lo svolgimento delle mansioni superiori, presso sedi diverse, spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio corrispondenti all'importo minore tra il costo per il viaggio dal luogo di servizio ovvero da quello di dimora abituale.

art.6

Rinvio

Per quanto non previsto si fa rinvio alla disciplina di diritto comune derivante dal contratto collettivo vigente e dal codice civile.

Si provvede, in sede di prima applicazione, alla sperimentazione delle disposizioni in materia di mansioni superiori, rinviando ad una successiva disamina, se necessario, le conseguenti modificazioni.

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Carmelo Antonuccio)